

valutazione e liquidazione - invalidità personale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014

risarcimento del danno - Danni da morte - Criteri di liquidazione - Danno biologico terminale - Riferimento alle tabelle relative all'invalidità temporanea - Danno catastrofale - Liquidazione equitativa pura - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014

In caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva liquidato in via equitativa, quale danno biologico terminale patito dalla vittima, rimasta in vita 7 giorni, la somma di euro 2.500,00 "pro die").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23183 del 31/10/2014

Riferimenti normativi:

Cod_Civ_art_1226,Cod_Civ_art_2043,Cod_Civ_art_2056,Cod_Civ_art_2059

Massime precedenti

Conformi: N. 15491 del 2014

Massime precedenti

Difformi: N. 1361 del 2014

Massime precedenti

Vedi: N. 1877 del 2006, N. 22228 del 2014